

COMUNE DI NUMANA

IUC

Con L. n. 147 del 27.12.2013 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che è formata da tre componenti: IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa Sulla Raccolta E Smaltimento Rifiuti).

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dall'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201 (conv.L. 214/2011) integrato dalle modificazioni apportate dall'art. 1 della L. 147/2013 ai commi 707 e seguenti.(aggiornato con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016)

IMU

1) **Base imponibile** e **Soggetti**. Il presupposto dell'imposta è il possesso dei:

- **fabbricati in generale;**
- **aree fabbricabili**, in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (cat. F29 sentenza C.Cassazione 5166/2013;
- **terreni sia agricoli che incolti.**

I soggetti passivi sono :

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Sono **ESENTI**:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, escluse le abitazioni di pregio Cat. A1, A8 e A9** (art. 1 comma 707 L. 147/2013). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari(art. 1 comma 707 lett. a) L. 147/2013), ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (aggiunto con la L.di Stabilità 2016);
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti del Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 1 comma 707 lett. b) L. 147/2013);
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** (art. 1 comma 707 lett. c) L. 147/2013);
- e) l'unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di Polizia, i Vigili ed Fuoco** ed altre categorie di cui al n. 3 lett. d) comma 707 della L. 147/2013;
- f) gli immobili assimilati all'abitazione principale per regolamento: quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e che si tratti dell'ultima residenza .
- g) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011** (art. 1 comma 708 L. 147/2013).
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con decorrenza dal 01/01/2014, ai sensi l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102 conv. L. 124/2013)

2) **Pagamento**

Per tutti gli altri immobili rimane in essere il pagamento secondo le modalità già in essere nel 2015 l'imposta sarà destinata interamente al Comune eccetto il Gruppo Catastale D;

- **2 rate, acconto e saldo con scadenze rispettivamente al 16 Giugno e 16 Dicembre** per un importo per ciascuna rata pari al 50% dell'imposta totale oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno;
- L'imposta va versata col modello F24;

CODICI TRIBUTO IMU SONO INVARIATI RISPETTO A QUELLI DEL 2015

TASI

1) **Base imponibile e Soggetti.** Il presupposto è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di:

- Fabbricati.
- Aree edificabili.

Sono esenti i terreni agricoli e dal 2016 anche le abitazioni principali. L'esenzione TASI si applica anche alla quota dovuta dall'inquilino in caso l'immobile locato sia abitazione principale dello stesso e il proprietario paga il 90% dell'imposta.

La base imponibile è la stessa dell'IMU (per i fabbricati la rendita con i vari coefficienti a seconda della tipologia di immobile e per le aree edificabili il valore)

2) **Pagamento e aliquote**

- **per TUTTI GLI IMMOBILI: 1^ rata 16 giugno 2^ rata 16 dicembre**
- L'imposta va versata col modello F24;

CODICI TRIBUTO TASI

• **“3959”** denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• **“3961”** denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

SIA L'IMU CHE LA TASI SONO AUTOVERSAMENTI PER I QUALI NON VENGONO SPEDITI CONTEGGI MA VERRA' AGGIORNATO IL PROGRAMMA ONLINE CALCOLO IMU/TASI

TARI

Per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, le tariffe 2018 sono state approvate con delibera di Consiglio n. 7 del 11.03.2019; l'Ufficio provvederà all'invio degli avvisi di pagamento TARI per l'intero anno 2019 con scadenze 31.05.2019 – 31.07.2019 – 30.09.2019.

l'Ufficio Tributi è a disposizione presso il Comune di Numana Piazza del Santuario n. 24 nei seguenti giorni ed orari: dal **lunedì** al venerdì dalle ore **9.00** alle **13.30** - il **martedì** e **giovedì** dalle ore **16.00** alle **18.00** Tel. **071/9339844** fax/tel **071/9339843** - www.comune.numana.an.it alla sezione Tributi E-mail: tributi.numana@regione.marche.it